

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: [info@snals.it](mailto:info@snals.it)

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: [pensionati@intersnals.it](mailto:pensionati@intersnals.it)

# SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

## su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

### BOZZA D.D.L. BILANCIO 2023 diffusa nel web

Il bonus per chi resta al lavoro dopo aver maturato Quota 103 riguarda SOLO i dipendenti scuole PARITARIE

**NON possono accedere al bonus i dipendenti delle scuole statali e le insegnanti sc.infanzia COMUNALE**

**CALCOLO IMPORTO BONUS in busta paga**

**PRO E CONTRO la richiesta di tale "bonus"**

# **Nella serata del 23/11/2023 è stata diffusa nel web la 1<sup>a</sup> bozza del ddl bilancio 2023 approvata dal CDM il 21 Novembre 2022**

**Dall'esame della BOZZA reperibile questa sera nel web relativa al:**

**DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025**

**ed annunciata da Rai News (vedasi link al termine della scheda)**

**si apprende quanto segue in merito a :**

**Quota 103 e bonus per chi resta al lavoro** ←

## ART. 52.

### *(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)*



1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui **all'articolo 51**, per l'accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo **articolo 51**, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

**..in altre parole...**

**Si parla di contributi al FPLD(Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) (che riguarda i dip.PRIVATI) e alla forme sostitutive che sono:**

**il fondo trasporti, il fondo dazio, il fondo elettrici, il fondo telefonici, il Fondo Volo, il Fondo per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai)**

**poi trasferiti al FPLD**

**Nell'articolo in questione non si parla di:Forme Esclusive**

**Alle "forme Esclusive" appartiene la Cassa Stato per i dipendenti della scuola statale e la Cassa Pensione Insegnanti (CPI) per le insegnanti in servizio presso le scuole dell'infanzia gestite dai Comuni.**





.....quindi.....

## Il bonus per chi resta a lavoro dopo aver maturato Quota 103 riguarda SOLO i dipendenti scuole PARITARIE

Si deve precisare che l'art.52 in questione ricopia il testo dell'ex Super bonus Maroni di cui ai commi da 12 a 17 dell'articolo 1 Legge n. 243 del 23 agosto 2004 dove si fa riferimento SOLO AI LAVORATORI PRIVATI

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita', possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore.

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', sulla base dell'anzianita' contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.



# CALCOLO IMPORTO BONUS in busta paga

Quando un dipendente di una scuola paritaria matura il diritto alla pensione anticipata "flessibile" c.d. Quota 103 può chiedere di beneficiare del c.d. BONUS continuando a lavorare.

Continuando a lavorare sia il dipendente che il datore di lavoro smettono di versare contributi al FPLD.

Non sarà più incrementata la futura pensione con vantaggi IMMEDIATI sia per il dipendente che per il datore di lavoro.

La pensione che spetterà a coloro che hanno optato per il bonus è quella cristallizzata al momento della richiesta.

L'importo della pensione sarà maggiorato degli aumenti per costo vita (la cosiddetta perequazione delle pensioni) che sono intervenuti nel periodo intercorrente la domanda degli incentivi e la cessazione del rapporto di lavoro.

## ESEMPIO

Un docente scuola paritaria riceve una paga netta mensile di circa € 1.500

L'importo mensile lordo su cui si applica la contribuzione INPS è circa € 2.000

Se tale docente opta per restare in servizio dopo aver raggiunto i requisiti Quota 103

**avrà in busta paga il BONUS del 33% di € 2.000 e cioè..... 660,00 €**

in quanto i contributi da versare all'INPS:

**23,81% a carico del datore di lavoro;**

**9,19% a carico del lavoratore.**

**SONO CORRISPOSTI direttamente in busta paga al lavoratore**



## PRECISAZIONE

Alcuni organi di stampa hanno scritto che al lavoratore spetta solo il 9,19% **ma questo non è corretto** facendo riferimento al l'ex bonus MARONI  
Questo bonus veniva calcolato sulla contribuzione complessiva(datore lavoro+dipendente)  
che si avrebbe dovuto versare in riferimento alla retribuzione lorda

**...inoltre.....**

all'epoca tale BONUS MARONI era pure ESENTE IRPEF

Si spera che in sede discussione tale articolo venga meglio precisato.

## PRO E CONTRO la richiesta di tale "bonus"

**PRO**

Il vantaggio di una maggiore disponibilità di reddito

**contro**

La cristallizzazione dell'importo della pensione "congelata" ai contributi e stipendio relativi al momento della scelta del bonus.

# Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

*in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33*

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

Notizia da Rai News

<https://www.rainews.it/articoli/2022/11/24/legge-243-2004>

Legge n.243/2004

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2004/05/26/legge-storica/243-2004>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

**giovedì 24 novembre 2022**

**16:02:03**